

ARRIVO	
S.N.A.D.	
Data	3/6/2003
Prot. n°	0273/SH

Festività domenica. (Circolari)



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
4^A REPARTO - 10^A DIVISIONE**

Prot. n. E/10-33871

Roma, li 16 MAG. 2003

OGGETTO: Compenso per le festività nazionali che cadono nella giornata di domenica.

ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Con riferimento alle numerose istanze del personale tendenti ad ottenere la corresponsione di una ulteriore retribuzione, oltre la normale retribuzione giornaliera (ovvero, talvolta, giornate di ferie compensative), nel caso in cui una festività nazionale ricada di domenica anche in mancanza di prestazione di servizio, si precisa che il Contratto Collettivo Nazionale vigente non prevede fra gli istituti economici il beneficio richiesto.

Si ritiene, quindi, che i benefici richiesti non siano applicabili ai lavoratori del comparto Stato retribuiti in misura fissa.

In tal senso si è espressa la circolare n. 1772/10/G.P. del 31.3.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che, a sua volta, recepisce il conforme parere n. 017130 del 19.2.2003 dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo quanto sopra, mentre appare razionale che venga riconosciuta per il lavoro prestato in giornata festiva (e quindi di maggiore penosità) una maggiorazione per lavoro festivo, non appare razionale (né conforme all'interpretazione della norme al riguardo) il riconoscimento della pretesa attribuzione di una ulteriore aliquota giornaliera di retribuzione oltre quella normalmente spettante quando la giornata festiva comunque non sia stata impegnata nella prestazione lavorativa, in quanto nel caso di dipendenti a retribuzione fissa come non ha rilevanza la durata dell'anno (365 o 366 giorni) o del mese (28, 29, 30 o 31 giorni) o la distribuzione delle domeniche nel mese (4 o 5), così non sembra possa avere rilevanza la aleatoria coincidenza della festività con la domenica per farne discendere un incremento della retribuzione fissa.

In ogni caso, le festività citate dalle norme in questione (Art. 5 Legge 27.5.1949, n. 260 come modificato con Legge 31.3.1954, n. 90) sono solo le festività nazionali civili ricadenti di domenica (e non anche di sabato come taluno istante in via analogica richiede), quindi, solo 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno e non anche quelle religiose e, pertanto, in nessun caso, anche di interpretazione più favorevole ai richiedenti potrebbero venire riconosciute maggiorazioni od altro riguardanti festività religiose ricadenti di domenica (Es. 25 dicembre ecc.).

Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U. n. 3/1957 né nelle successive discipline contrattuali.

Si prega di comunicare quanto sopra al personale dipendente, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sull'argomento.

Si evidenzia, comunque, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline che potrebbero in futuro essere regolamentate dal C.C.N.L..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

meo

SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI